

**DELIBERAZIONE 1 APRILE 2016  
163/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO  
DI ACQUIRENTE UNICO S.P.A., PER LE ATTIVITÀ DI ACQUISTO E VENDITA DI ENERGIA  
ELETTRICA, PER I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA, PER L'ANNO 2015 E, A TITOLO DI  
ACCONTO, PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 aprile 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge di conversione 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09) e, in particolare, l'articolo 27, comma 2;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (di seguito: decreto legislativo 249/12);
- la legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria” (*spending review*);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, in ultimo modificato con deliberazione 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 259/2012/A;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 476/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 581/2013/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 116/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 116/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 223/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 237/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 237/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com;
- la comunicazione dell’Autorità in data 22 gennaio 2016, prot. n. 1967;
- la comunicazione dell’Acquirente Unico (di seguito: AU) del 9 febbraio 2016 (prot. Autorità 3808 del 9 febbraio 2016 (di seguito: comunicazione 9 febbraio 2016) con la quale l’AU ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità il consuntivo economico-patrimoniale relativo all’anno 2014 e il preventivo economico 2016 inerente la stima dei costi di funzionamento dell’area energia;
- la comunicazione dell’AU del 3 marzo 2016, protocollo AU 311 (prot. Autorità 6995 del 7 marzo 2016) (di seguito: comunicazione 7 marzo 2016), con la quale l’AU ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità il preconsuntivo economico-patrimoniale attinente all’anno 2015.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «Acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;
- l’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 79/99 prevede che l’Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte da Acquirente unico e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da Acquirente unico;
- l’articolo 18, del TIV prevede che il prezzo di cessione da Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto ad Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- l’Autorità ha affidato, in avvalimento, ad Acquirente unico, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 27, comma 2, della legge 99/09, una serie di attività tra le quali: il Sistema Informativo Integrato (dal 2009), il Monitoraggio Retail (dal

2011), il Servizio di conciliazione (dal 2012) e lo Sportello del Consumatore (rifondato dal 2013); tali attività sono regolate da apposite deliberazioni dell'Autorità che prevedono l'approvazione preventiva dei costi secondo differenti scadenze temporali.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 116/2015/R/eel fissa, in 10.589.521 (diecimilioni cinquecentottantanove e cinquecentoventuno) euro, il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo, ad Acquirente unico, a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per l'anno 2014 e ha definito che la differenza tra il suddetto corrispettivo definitivo e quello riconosciuto a titolo di acconto, pari a 2.269.479 (duemilioni duecentosessantanove e quattrocentoventanove) euro, sia destinata alla copertura dei costi di funzionamento 2015;
- con la sopra citata deliberazione l'Autorità ha disposto che la remunerazione ante imposte del capitale investito per l'anno 2014 dell'Acquirente unico sia fissata pari al rendimento medio annuale dell'anno 2014 del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali, in linea con i criteri adottati a partire dall'anno 2010;
- la media annuale, relativa all'anno 2015, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, è stata accertata pari al 1,71%;
- i dati del preconsuntivo economico, relativo all'anno 2015, trasmessi da Acquirente unico con la comunicazione 7 marzo 2016, evidenziano:
  - costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela pari a circa 8.761.000 (ottomilioni e settecentosessantunmila) euro ovvero inferiori del 9% al consuntivo economico relativo al 2014; tale importo è al netto della remunerazione del capitale investito;
  - altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e alle altre attività (Sportello del consumatore, Sistema informativo integrato, servizio di conciliazione e monitoraggio mercato *retail*) complessivamente pari a 613.000 (seicentotredicimila euro) euro;
  - proventi finanziari netti per un importo complessivo pari a circa 53.000 (cinquantatremila) euro;
  - oneri straordinari netti per un importo complessivo pari a 25.000 (venticinquemila) euro;
- il patrimonio netto di Acquirente unico alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2014, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico per l'anno 2015, è risultato pari a 9.790.443 euro;
- l'Acquirente unico è interamente partecipato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE), subentrato al gestore della rete di trasmissione nazionale;

- con la deliberazione 237/2015/R/eel, l'Autorità ha determinato il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2014, in modo da assicurare, al netto dei proventi delle partecipazioni, al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate;
- a partire da detto valore l'Autorità ha ritenuto, altresì, necessario tener conto dei dividendi distribuiti riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;
- l'Assemblea degli azionisti dell'Acquirente unico:
  - in data 30 aprile 2015, ha deliberato di destinare al GSE quale unico Azionista, un dividendo ordinario per un importo di 149.388 euro, pari a circa il 45% dell'utile netto conseguito nel 2014;
  - in data 14 settembre 2015, ha deliberato di destinare al GSE un dividendo straordinario per un importo di 916.788 euro a valere sulle riserve distribuibili, pari a circa l'88% di quest'ultime;
- dal *budget* 2016, trasmesso da Acquirente unico con comunicazione 9 febbraio 2016, risulta che Acquirente unico prevede costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, pari a 8.798.000 (ottomilioni e settecentonovantottomila) euro, in linea con il consuntivo 2015, nonché un possibile stanziamento straordinario, di carattere cautelativo, pari a 920.000 (novecentoventimila) euro, da destinare come accantonamento ad un apposito fondo oneri di riorganizzazione; e che l'importo del *budget* 2016 non include la remunerazione del capitale investito netto.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il decreto legislativo 249/12, che ha istituito, tra l'altro, l'Ocsit, l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, prevede che le attività e le funzioni del nuovo organismo siano affidate ad Acquirente unico; e che dette attività non afferiscono direttamente ai settori dell'energia elettrica e del gas;
- l'evoluzione delle attività, aventi carattere di servizio pubblico, affidate ad Acquirente unico dall'Autorità nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, ha reso più complessa l'introduzione di sistemi di separazione contabile, prerequisite necessario per l'avvio di meccanismi incentivanti di riconoscimento dei costi, basati sulla fissazione di obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- le attività propedeutiche all'adozione della disciplina contabile delle diverse attività di cui al precedente alinea sono in corso.

## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare il criterio di riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela dell'Acquirente unico adottato a partire dall'anno 2010;
- quantificare, pertanto, il valore del corrispettivo riconosciuto a consuntivo ad Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nell'anno 2015, tenendo conto dei proventi finanziari, così come degli altri proventi e ricavi e degli oneri straordinari netti;
- che, in coerenza con la determinazione adottata dall'Autorità per l'anno 2014, il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela dell'Acquirente unico per l'anno 2015 sia tale da assicurare, una congrua remunerazione, prima delle imposte, del patrimonio netto;
- che il tasso da riconoscere ai fini della determinazione della remunerazione di cui al precedente punto sia fissato, in continuità metodologica, pari a 3,91%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2015, del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;
- che per determinare la remunerazione riconosciuta, analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 237/2015/R/eel per il GSE, risulti altresì necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2015 riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;
- determinare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica dell'anno 2016 in misura pari alle previsioni di *budget*, rinviando le valutazioni e il riconoscimento delle appostazioni di natura puramente cautelative in sede di consuntivo;
- destinare alla copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2016 la differenza tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per l'anno 2015 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per il medesimo anno

## **DELIBERA**

1. di quantificare, in 8.490.329 (ottomilioni quattrocentonovantamila e trecentoventinove) euro, il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo, a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2015;

2. di prevedere che Acquirente unico destini alla copertura dei costi di funzionamento 2016 la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2015, pari a 9.341.000 (novemilioni e trecentoquarantunmila) e il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno, come quantificato al punto 1;
3. di quantificare, in 8.789.000 (ottomilioni settecentottantanovemila) euro, il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2016, corrispettivo in parte già nella disponibilità di Acquirente unico in relazione a quanto previsto dal precedente punto 2;
4. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente unico;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*